CIRCOLARE N. 3/2021

Gent.mi Clienti Loro sedi

Oggetto: FATTURA ELETTRONICA 2021 – NUOVI CODICI NATURA OPERAZIONE E TIPI DI DOCUMENTO

### ATTENZIONE: DI INTERESSE PER I CLIENTI CHE EMETTONO FATTURE ELETTRONICHE

#### IN SINTESI:

A SEGUITO DELL'AGGIORNAMENTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, A DECORRERE DALL'1.1.2021 LE FATTURE ELETTRONICHE DEVONO ESSERE EMESSE, IN CASO DI OPERAZIONI SENZA IVA, UTILIZZANDO DEI NUOVI CODICI "NATURA" DELL'OPERAZIONE PIU' DETTAGLIATI RISPETTO AI PRECEDENTI N2, N3 E N6.

DALL'1.1.2021 SONO INOLTRE DISPONIBILI ANCHE DEI NUOVI "TIPO DOCUMENTO" CHE CONSENTONO DI IDENTIFICARE MEGLIO ALCUNE PARTICOLARI FATTISPECIE (ES. FATTURA DIFFERITA RIFERITA A CESSIONI DI BENI LA CUI CONSEGNA / SPEDIZIONE RISULTA DA DDT).

### **NUOVI CODICI OPERAZIONI**

A seguito dell'aggiornamento delle Specifiche tecniche della fatturazione elettronica approvate dall'Agenzia delle Entrate, sono stati introdotti nuovi codici dettaglio relativi alla "Natura" IVA dell'operazione. I nuovi codici sono da utilizzare obbligatoriamente per le fatture emesse dall'1.1.2021.

In particolare sono state dettagliate maggiormente la "Natura" delle operazioni: non soggette IVA (ex N2); non imponibili (ex N3) e in reverse charge (ex N6); prevedendone una suddivisione in più codici a seconda della tipologia dell'operazione.

Sostanzialmente, quindi, dal 2021, non sarà più possibile utilizzare il codice generico N2, N3 o N6 (le fatture emesse con i vecchi codici generici verranno infatti scartate dal SdI), ma sarà necessario scegliere tra delle sottocategorie.

Di seguito vengono riepilogati i codici utilizzabili dal 2021 di maggiore interesse.

Nuovo codice	Tipologia operazione	Esempi di utilizzo
N1	Escluse ex art. 15 (non è variato rispetto al 2020)	Il codice va utilizzato per le <b>operazioni escluse</b> ai sensi dell'art. 15, DPR n. 633/72, per esempio per le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate.
ex artt. da 7 a 7- carenza del requisito de septies septies, DPR n. 633/72		Il codice va utilizzato per le operazioni non soggette ad IVA per carenza del requisito della territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72, per le quali la relativa fattura va emessa ai sensi dell'art. 21, comma 6-bis, DPR n. 633/72.
	(ATTENZIONE: NUOVO CODICE)	Trattasi delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi UE debitori dell'imposta. Per tali operazioni non risulta più utilizzabile il codice N6 (soppresso dall'1.1.2021).

<b>N2.2</b>	Non soggette	Il codice è utilizzabile, ad esempio, per:		
	altri casi	- fatture emesse da un contribuente forfetario;		
	(ATTENZIONE:	- quota non soggetta (60%) cessione autoveicoli acquistati		
	NUOVO CODICE)	con IVA detratta nella misura del 40%.		
N3.1	Non imponibili	Il codice va utilizzato in caso di esportazioni di beni ex art. 8,		
	esportazioni	comma 1, lett. a), b) e b-bis), DPR n. 633/72.		
	(ATTENZIONE:			
	NUOVO CODICE)			
N3.2	Non imponibili	Il codice va utilizzato in caso di cessioni intraUE ex art. 41, DL n.		
	cessioni intraUE	331/93, come ad esempio cessioni intra UE (cessioni di beni a		
	(ATTENZIONE:	titolo oneroso trasportati o spediti nel territorio di altro Stato		
	NUOVO CODICE)	membro, ecc.).		
N3.5	Non imponibili	Il codice va utilizzato in caso di operazioni non imponibili		
	a seguito di	effettuate nei confronti di esportatori abituali che hanno		
	dichiarazione	rilasciato la dichiarazione d'intento.		
	d'intento			
	(ATTENZIONE:			
	<b>NUOVO CODICE)</b>			
N4	Esenti	Il codice va utilizzato per evidenziare le operazioni esenti ex art.		
	(non è variato rispetto	10, DPR n. 633/72.		
	al 2020)			
N5	Regime del margine	Il codice va utilizzato in caso di <b>fatture relative ad operazioni per</b>		
	IVA non esposta in	le quali si applica il regime dei beni usati ex art. 36, DL n. 41/95		
	fattura	(ad esempio, <u>cessione di autovettura usata</u> ).		
	(non è variato rispetto			
	al 2020)			
<b>N6.1</b>	Inversione contabile	Il codice va utilizzato in caso di cessioni in Italia di rottami,		
	cessione di rottami e altri materiali di	cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, stracci ed altri materiali di recupero (art. 74, commi 7 e		
	altri materiali di recupero	8, DPR n. 633/72).		
	(ATTENZIONE:	6, DFN 11. 033/72J.		
	NUOVO CODICE)			
N6.3	Inversione contabile	Prestazione di servizi resi nel settore edile da subappaltatori nei		
140.5	subappalto nel settore	confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o		
	edile	ristrutturazione di immobili o nei confronti dell'appaltatore		
	(ATTENZIONE:	principale o di altro subappaltatore ai sensi dell'art. 17, comma		
	NUOVO CODICE)	6, lett. a), DPR n. 633/72.		
N6.7	Inversione contabile	Prestazioni di servizi di pulizia/demolizione/installazione di		
	prestazioni comparto	impianti e di completamento relative a edifici per le quali		
	edile e settori connessi	l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'art 17, comma 6,		
	(ATTENZIONE:	lett. a-ter), DPR n. 633/72.		
	NUOVO CODICE)			
N6.9	Inversione contabile	Il codice va utilizzato in caso di eventuali nuove tipologie di		
	altri casi	operazioni, rispetto a quelle sopra elencate, per le quali è		
	(ATTENZIONE:	prevista l'applicazione dell'inversione contabile.		
	NUOVO CODICE)	• •		

Via A. Moro, n. 6 – 24010 Costa Serina BG – Tel/Fax 0345-97294 Cell.340-6191207 Codice fiscale CRTTMS77E04A794M – Partita Iva 03104990167

E-mail: info@globalconsulenze.com

### **OPERATIVAMENTE** è quindi necessario:

- 1. <u>verificare che il proprio software di fatturazione elettronica sia aggiornato con le nuove specifiche tecniche</u> (a tal proposito si precisa che Fatture Go è già aggiornato);
- 2. prestare attenzione durante la redazione della fatturazione elettronica, in particolare nella scelta della corretta operazione (poiché in base all'operazione scelta il software di fatturazione "aggancia" il relativo codice natura) e per evitare così eventuali errori che comporterebbero il rischio di dover rettificare le fatture errate con note di credito e l'emissione di nuove fatture corrette.

A tal proposito si raccomanda

- o ai <u>contribuenti forfetari</u>: di verificare che le impostazioni siano corrette e che nel file xml venga riportato in tutte le fatture il codice N2.2;
- ai contribuenti che emettono fatture in reverse charge (in ambito edile/manutenzioni):
  di prestare particolare attenzione alla scelta dell'articolo IVA di riferimento e quindi
  reverse charge ai sensi dell'art. 17 comma 6 lettera a) o lettera a-ter) in quanto hanno
  due diversi codici.

### **AGGIORNAMENTO "TIPO DI DOCUMENTO"**

Sempre in ambito della fatturazione elettronica, si evidenzia che dall'1.1.2021 sono disponibili anche dei nuovi "Tipo documento" (TD) che consentono di identificare meglio alcune particolari fattispecie, quali ad esempio la fattura differita riferita a cessioni di beni la cui consegna / spedizione risulta da ddt.

Di seguito si riepilogano i "Tipo documento" utilizzabili, evidenziando in particolare le nuove tipologie di documento di maggiore interesse.

Codice	Descrizione	Flusso
TD01	Fattura	FE/Esterometro
TD02	Acconto/anticipo su fattura	FE
TD03	Acconto/anticipo su parcella	FE
TD04	Nota di credito	FE/Esterometro
TD05	Nota di debito	FE/Esterometro
TD06	Parcella	FE
TD07	Fattura semplificata	FES
TD08	Nota di credito semplificata	FES
TD09	Nota di debito semplificata	FES
TD10	Fattura di acquisto intracomunitario beni	Esterometro
TD11	Fattura di acquisto intracomunitario servizi	Esterometro

E-mail: info@globalconsulenze.com

TD12	Documento riepilogativo (art. 6, DPR n. 695/96)	Esterometro
TD16	Integrazione fattura reverse charge interno	FE
TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero	FE
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari	FE
TD19	Integrazione/autofattura acquisto beni ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72	FE
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione fatture (art. 6, comma 8 e 9-bis, D.Lgs. n. 471/97 o art. 46, comma 5, DL n. 331/93)	FE
TD21	Autofattura per splafonamento (per esportatori abituali)	FE
TD22	Estrazione beni da deposito IVA	FE
TD23	Estrazione beni da deposito IVA con versamento dell'IVA	FE
TD24	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a) - nel caso di cessioni di beni con consegna / spedizione risultante da DDT	FE
TD25	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. b) – ipotesi di triangolazione	FE
TD26	Cessione beni ammortizzabili e passaggi interni (art. 36, DPR n. 633/72)	FE
TD27	Fattura autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa	FE

Si evidenzia che, in caso di difficoltà o dubbi, per una corretta identificazione del "tipo di documento" da utilizzare è possibile contattare i ns uffici.

In CONCLUSIONE informiamo che l'utilizzo dei vecchi codici natura N bloccherà sicuramente l'emissione della fattura; l'utilizzo di codici TD errati invece non boccherà l'invio della fattura e attualmente vi sono ancora dubbi sull'effettiva obbligatorietà e utilità immediata dell'utilizzo di detti codici; anche per questa seconda parte di codici raccomandiamo tuttavia sin da subito il corretto utilizzo per l'emissione della fattura.

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento cogliamo l'occasione di porgerVi i nostri più Cordiali Saluti

Costa Serina, 4 febbraio 2021

**Dott. Thomas Cortinovis** 

E-mail: info@globalconsulenze.com